



COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

DELIBERAZIONE N. 27 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI GAGLIANICO, SUNO, SIZZANO E RIVA VALDOBBIÀ .

**L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese settembre alle ore 19,00
nella Sala delle adunanze consiliari.**

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

Presente	Assente
----------	---------

PONTI CELSINO	Sindaco	x	
CREPALDI GIANLUCA	Consigliere	x	
VERCELLONI STEFANO	Consigliere	x	
FOZZATI SONIA	Consigliere	x	
MAGGIORE MARIA TERESA	Consigliere	x	
ZANCATO SILVIA	Consigliere	x	
RANDETTI MARIA ELENA	Consigliere	x	
MAGGIORE ENRICO	Consigliere	x	
PAGANOTTI LUCIANO	Consigliere	x	
NEGRI NATALE	Consigliere	x	
NALDI AURORA	Consigliere	x	

Totali 11 =

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale supplente Sig. Lella dr. Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CELSINO PONTI – Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL 30.09.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI GAGLIANICO, SUNO, SIZZANO E RIVA VALDOBBIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con d.C.C. n. 8 del 27/01/2010, ad oggetto "APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FARA NOVARESE, BRIONA E SIZZANO PER L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE" veniva approvata la convenzione per la gestione, in forma associata, del Servizio di Segreteria Comunale con unico Segretario Comunale tra i Comuni di Fara Novarese (ente capofila), Briona e Sizzano, con naturale scadenza in data 31/07/2014;
- con d.C.C. n. ..., in data odierna, ad oggetto "PROROGA DELLA VIGENTE CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI FARA NOVARESE, BRIONA E SIZZANO - CLASSE III", si provvedeva alla formale proroga di detto esercizio associato sino alla data del 31/10/2014;
- a seguito di incontri con i Sindaci dei Comuni di Briona e Fara Novarese, si è preso atto dell'intendimento di tali Comuni, dopo tale data, di addivenire ad una nuova e diversa scelta convenzionale, nell'ottica di un maggiore risparmio di spesa, in accordo con altri Enti;
- a seguito, altresì, di incontri con i Sindaci dei Comuni di Gaglianico, Riva Valdobbia e Suno si è addivenuti alla scelta di accedere ad una nuova Convenzione di Segreteria, nell'ottica di mantenere l'attuale livello del servizio ed anzi incrementare, per quanto possibile, la presenza del Segretario comunale;
- stante la vigenza della precedente Convenzione, come sopra descritto, sino alla data del 31/10/2014, la nuova convenzione tra i Comuni di Gaglianico (ente capofila), Riva Valdobbia, Suno e Sizzano avrà efficacia con decorrenza 01/11/2014;
- la stipulazione della nuova convenzione è subordinata all'approvazione di tutti i Consigli comunali interessati;

Vista l'allegata bozza di Convenzione tra i Comuni di Gaglianico (Bi), Riva Valdobbia (Vc), Suno (No) e Sizzano (No) per l'esercizio associato dell'Ufficio del Segretario comunale (allegato 1), composta dalle "premesse" e da nove articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Atteso che la popolazione al 31/12/2013 dei Comuni di Gaglianico, Riva Valdobbia, Suno e Sizzano è, rispettivamente:

- Gaglianico n. 3.893 ab.;
- Riva Valdobbia n. 263 ab.;
- Suno n. 2.824 ab.;
- Sizzano n. 1.458 ab.;

e che, pertanto, in virtù del totale, pari a n. 8.438 abitanti, la Convenzione appartiene alla classe III;

Dato atto che, come meglio evidenziato in convenzione, il Sindaco del Comune di Gaglianico, comune capo convenzione, rappresenta il soggetto competente alla nomina e revoca del Segretario;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli artt. 97 e ss.;
- il d.P.R. n. 465/1997;
- lo Statuto comunale;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 dai competenti Responsabili di Servizio;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge dagli undici presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dare atto della cessazione degli effetti della Convenzione per l'esercizio associato dell'Ufficio del Segretario comunale vigente tra i Comuni di Briona (NO), Fara Novarese (NO) e Sizzano (NO) il giorno 31/10/2014.
2. Di approvare la Convenzione tra i Comuni di Gaglianico (Bi), Riva Valdobbia (Vc), Suno (No) e Sizzano (NO) per l'esercizio associato dell'Ufficio del Segretario comunale, di classe III, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composta dalle "premesse" e da nove articoli, con efficacia a decorrere dal giorno 01/11/2014.
3. Di trasmettere copia del presente atto a S.E. il Prefetto di Torino per i provvedimenti di competenza.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge dagli undici presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

==== o O o ====

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

F.to C. Ponti

Il Segretario Comunale

F.to F. Lella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 07.10.2014 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì 07.10.2014

Il Segretario Comunale

F.to F. Lella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

☒ Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

☐ Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì 07.10.2014

Il Segretario Comunale

F.to F. Lella

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 07.10.2014

Il Segretario Comunale

F.to F. Lella

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL 30.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to F. Lella

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI GAGLIANICO (BI), SUNO (NO), SIZZANO (NO) E RIVA VALDOBBIÀ (VC).

L'anno duemilaquattordici addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di

TRA

Il Comune di GAGLIANICO, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore Sig. Paolo Arch. Maggia il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di SIZZANO legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Celsino Geom. Ponti il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di SUNO legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Nino Prof. CUPA, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Riva Valdobbia, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Massimo Dott. GABBIO, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;

Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;

Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;

Con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;

Che con delibera consiliare del Comune di GAGLIANICO n. ... del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art.

30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato A);

Che con delibera consiliare del Comune di SUNO n. ... del,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione
per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.
20 agosto 2000 n. 267 (allegato B);

Che con delibera consiliare del Comune di SIZZANO n. ... del
....., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema
di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art.
30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato C);

Che con delibera consiliare del Comune di RIVA VALDOBBIÀ n. ... del
....., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema
di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art.
30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 (allegato D);

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in 4 originali e da registrarsi in
caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Gaglianico, Suno, Sizzano e Riva Valdobbia nel rispetto del
disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché
dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente
convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria
Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico
Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per
disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento

dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Gaglianico, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Gaglianico, Suno, Sizzano e Riva Valdobbia.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Unità di missione istituita dal Ministro dell'Interno in sostituzione dell'abolita Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio quale titolare nel Comune Capo Convenzione di Gaglianico, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte del competente Prefetto del capoluogo di Regione; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino

uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di Gaglianico nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci degli altri Comuni, provvederà altresì:

Ad indicare alla competente Ministero Interno - Ufficio Territoriale Prefettura (ex Agenzia) il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;

A richiedere al Ministero Interno - Ufficio Territoriale Prefettura (ex Agenzia) il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;

Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero Interno - Ufficio Territoriale Prefettura (ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali), instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di Gaglianico, Suno, Sizzano e

Riva Valdobbia.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con il Ministero Interno - Ufficio Territoriale Prefettura (ex Agenzia Autonoma).

Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche degli altri Sindaci).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.

Il servizio sarà svolto settimanalmente per n. 18 ore presso il Comune di Gaglianico, per n. 7,2 presso il Comune di Suno, per n. 7,2 ore presso il Comune di Sizzano e per n.3,6 ore presso il Comune di Riva Valdobbia.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Gaglianico per il 50.%, sul Comune di Suno per il 20%, per il Comune di Sizzano per il 20% e per il Comune di Riva Valdobbia per il 10%;.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Art.4 bis Modalità operative del servizio (opzione).

Il segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Art. 5 - Forme di consultazione

I sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

Nomina del Segretario Comunale;

Revoca del Segretario Comunale;

Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie.

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni

professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i quattro Comuni il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Eventuali maggiorazioni dell'indennità di posizione, in applicazione dell'art. 41, comma 4, CCNL 25/03/2001, e norme collegate, dovranno essere stabilite e assegnate separatamente dai singoli Comuni convenzionati, che comunicheranno al capo convenzione l'ammontare di tali somme affinché siano separatamente riportate nel riparto delle spese della Convenzione.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Gaglianico, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati di massima dal Comune di Gaglianico le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del

16.5.2001.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

A carico del Comune di Gaglianico il 50%;

A carico del Comune di Sizzano il 20%;

A carico del Comune di Suno il 20%;

A carico del Comune di Riva Valdobbia il 10%;

Il Comune di Gaglianico, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte dei Comuni di Suno, Sizzano e Riva Valdobbia.

I Comuni convenzionati dovranno corrispondere la quota a proprio carico rate bimestrali entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di riferimento salvo eventuale rata di conguaglio entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal Servizio Finanziario del Comune Capo convenzione.

In caso di ritardo nel pagamento della rata bimestrale e dell'eventuale saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati, il rimborso delle spese di viaggio in base alle vigenti norme di legge, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i quattro Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'ufficio con riscontri obiettivi sulla macchina oblitratrice).

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere agli altri Comuni, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i quattro Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale dello stipendio in godimento stabilita ai sensi delle vigenti leggi.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei quattro Comuni., occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle quattro amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita per il periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dalla sottoscrizione formale della convenzione, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai cinque anni esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni

amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.

b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per Trasferimento del Segretario Comunale titolare .In tal caso le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale convenzionata da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su incarico della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco")

c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di Gaglianico (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999).Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del

Comune Capo-convenzione, al Sig. Prefetto di Torino per i provvedimenti di competenza.

Art.8 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art. 9 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni in intestazione verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, al Ministero Interno - Ufficio Territoriale di Governo di Torino (ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo), a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE DI GAGLIANICO CAPO CONVENZIONE

IL SINDACO DEL COMUNE DI SUNO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SIZZANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI RIVA VALDOBBIÀ